



Atto TOAQWA

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Emissioni in Atmosfera: Autoriz. Generale

N. Reg. Decr. 297/2009 Data 21/05/2009

N. Protocollo 55653/2009

Oggetto: Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di impianti ed attività di cui all'art.272, comma 2, Parte V Titolo I del D.Lgs.n. 152/2006.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, dove l'art.272 comma 2 prevede che per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo ed alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende, con il presente provvedimento, regolare la procedura per l'autorizzazione di carattere generale di alcune tipologie di attività quali quelle in citate in Allegato A al presente decreto;

VISTE la L.R.n.33/1985 e successive integrazioni e



modificazioni e la L.R.n.3/2000;

VISTI il D.Lgs 8 Agosto 2000 n.267 ed il Regolamento

Provinciale d'Organizzazione;

DATO ATTO che le aziende le quali si avvalgono della

presente autorizzazione generale, secondo i criteri

applicativi degli allegati tecnici, e che si impegnano a

rispettare le prescrizioni indicate, sono autorizzate in

via generale ai sensi dell'art.272 comma 2 Parte V Titolo I

del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152;

DECRETA

ART.1 - I gestori di impianti od attività che si possono

avvalere della presente autorizzazione generale sono quelli

che svolgono una o più attività citate in allegato A al

presente decreto.

ART.2 - La presente autorizzazione di carattere generale

non si applica nei seguenti casi:

a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche

per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate

nella parte II dell'Allegato I alla Parte V del Decreto

Legislativo 3 aprile 2006 n.152;

b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o

nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal

Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n.52 come cancerogeni,

mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro



tenore di composti organici volatili, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;

c) nel caso in cui si utilizzano le sostanze contenenti composti organici clorurati di cui alla Legge 28 Dicembre 1993 n.549;

d) se gli impianti o le attività di cui all'Allegato A al presente provvedimento superano le soglie di produzione e consumo previste dal medesimo allegato (le soglie si riferiscono all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali);

e) qualora gli impianti e le attività di cui all'Allegato A siano inclusi all'interno di impianti dove si realizzano attività non in deroga autorizzate o da autorizzare in via ordinaria;

f) se si effettuano attività di recupero rifiuti per la produzione di energia, in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152.

ART.3 - Il gestore di un impianto o di un'attività che presenta domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale deve garantire il rispetto dei limiti e delle prescrizioni definite nei relativi allegati tecnici (Allegato C) al presente provvedimento.



ART.4 - Il gestore di un impianto di nuova installazione o di una attività da realizzarsi, o di un impianto od attività da trasferirsi (art.269 comma 2 D.Lgs.n.152/2006), o di un impianto o di un'attività già autorizzata che intende effettuare modifiche all'impianto od all'attività (art.269 comma 8 D.Lgs.n.152/2006), può presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale a questa Amministrazione, utilizzando il modello di domanda predisposto in allegato al presente decreto (Allegato B), nel rispetto di quanto prescritto negli specifici allegati tecnici (Allegato C).

La domanda di adesione dovrà essere presentata debitamente compilata in ogni sua parte e completa degli allegati richiesti.

Il modulo di domanda è pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso al seguente indirizzo:
www.provincia.treviso.it - Servizio Ecologia ed Ambiente - Area Tutela della Qualità dell'Aria-Energia - documentazione.

ART.5 - Copia della domanda va presentata al Comune sede dell'impianto o dell'attività, al fine di poter consentire allo stesso di esperire eventuali verifiche e/o valutazioni per gli aspetti di competenza in materia urbanistica e/o edilizia.

ART.6 - Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione



della domanda, in assenza di esplicito e motivato provvedimento di diniego da parte di questa Amministrazione, il gestore dell'impianto o dell'attività deve ritenersi autorizzato.

ART.7 - Il gestore di un impianto o di un'attività di cui al precedente ART.4 deve trasmettere alla Provincia, entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, le misure analitiche di avvio impianto e/o attività e le misure analitiche delle emissioni generate dagli impianti di combustione soggetti ad autorizzazione.

Art.8 - Le misure analitiche alle emissioni per la fase di avvio dell'impianto devono contenere i dati relativi ad almeno una serie di misure effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata dell'impianto di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.

Art.9 - Il gestore di un impianto esistente alla data del 1° luglio 1988 che opera in assenza di esplicita autorizzazione (ex art.12 DPR n.203/88), o di un impianto o di un'attività già autorizzata in via nominale o in via generale, può avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale presentando domanda di adesione, utilizzando il modello di domanda predisposto in allegato al presente decreto (Allegato B), nel rispetto di quanto prescritto negli specifici allegati tecnici (Allegato C).



La domanda di adesione dovrà essere presentata debitamente compilata in ogni sua parte e completa degli allegati richiesti.

Il modulo di domanda è pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso al seguente indirizzo:
www.provincia.treviso.it - Servizio Ecologia ed Ambiente - Area Tutela della Qualità dell'Aria-Energia - documentazione.

Copia della domanda va presentata al Comune sede dell'impianto o dell'attività.

Art.10 - Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione, in assenza di esplicito e motivato provvedimento di diniego da parte di questa Amministrazione, il gestore dell'impianto o dell'attività deve ritenersi autorizzato.

Art.11 - Le informazioni richieste sui consumi di materie prime ed ausiliarie utilizzate nelle attività descritte nell'allegato tecnico dovranno essere inoltrate a questa Amministrazione con cadenza biennale dalla data di presentazione della domanda di adesione.

Art.12 - Per le attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno, con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 50 kg/g e con una soglia di consumo di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno, è prevista l'effettuazione e l'inoltro a



questa Amministrazione di una serie di misure analitiche periodiche alle emissioni con cadenza biennale dalla data di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale.

Art.13 - In Allegato D al presente decreto vengono riportate le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione delle analisi, i metodi per la determinazione dei principali inquinanti in flussi gassosi convogliati, le misure necessarie a garantire l'accessibilità ai punti di campionamento e misura e la gestione degli impianti di trattamento delle emissioni.

Art.14 - Deve essere comunicata alla Provincia di Treviso ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'impianto o dell'attività intenda realizzare.

Nel caso in cui l'Amministrazione non si esprima entro i 45 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.

E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'Amministrazione di esprimere il proprio parere nei sei mesi successivi alla data di ricezione della comunicazione.

ART.15 - Non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art.269 comma 14:

- gli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 1 MW alimentati a biomasse di cui



all'Allegato X della Parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152;

- gli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore ad 1 MW alimentati a gasolio, come tale od in emulsione, o a biodiesel;
- gli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW, alimentati ad olio combustibile come tale od in emulsione;
- gli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, alimentati a gas metano o GPL.

Art.16 - I combustibili consentiti negli impianti di combustione e le condizioni per il loro utilizzo sono quelle previste in Allegato X Parte I e Parte II, alla Parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152.

ART.17 - I limiti alle emissioni in atmosfera per gli impianti di combustione disciplinati dal presente decreto con potenza termica nominale superiore od uguale a quelle definite dall'art.269 comma 14 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono quelli riportati in Allegato I alla Parte V del citato Decreto Legislativo.

ART.18 - La presente autorizzazione generale viene accordata mantenendo comunque salvi i provvedimenti di competenza di altri Enti e gli eventuali diritti di terzi.

ART.19 - La mancata osservanza delle prescrizioni contenute



nel presente provvedimento e nei suoi allegati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa ambientale.

ART.20 - Viene fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di negare, con esplicito e motivato provvedimento, l'adesione all'autorizzazione generale qualora non siano rispettati i requisiti richiesti, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, nelle situazioni di incompatibilità ambientale evidenziate dal Comune dove ha sede l'impianto o l'attività o segnalate da altri Enti.

ART.21 - Viene fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di richiedere tutta la documentazione integrativa che si dovesse rendere necessaria, compresa l'effettuazione di analisi alle emissioni, fissando un termine per l'esecuzione e per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

Il gestore deve conservare presso la sede dove è localizzato l'impianto, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente autorizzazione, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.



ART.22 - La presente autorizzazione ha validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art.272 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152.

Art.23 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

ART.24 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua entrata in vigore.

ART.25 - La presente autorizzazione generale viene pubblicata all'Albo e nel sito internet di questa Amministrazione.

ART.26 - La presente autorizzazione generale viene trasmessa alla Regione del Veneto, ai Comuni della Provincia di Treviso, al Dipartimento Provinciale di Treviso ARPAV, alle Aziende Sanitarie Locali ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

FG/as



Dott. Carlo Rapicavoli

Punto 4

“Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso superiore a 50 kg/g, e con consumo massimo teorico di solvente (inclusi i solventi utilizzati per la pulizia/lavaggio) non superiore a 15 tonnellate/anno”

Fasi lavorative

- carteggiatura e/o spolvero del manufatto
- sbiancatura con idrossido di sodio
- applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata prodotti vernicianti
- applicazione prodotti vernicianti a velo ed a rullo
- applicazione prodotti vernicianti per immersione o con sistema flow coating
- appassimento e/o essiccazione dei manufatti verniciati
- pulizia/lavaggio delle attrezzature e degli impianti con solventi.

Le emissioni derivanti dalle operazioni di carteggiatura e/o spolvero aspirate ed emesse in atmosfera devono essere trattate mediante opportuni sistemi di depolverazione a secco.

Le operazioni di sbiancatura, applicazione prodotti vernicianti ed essiccazione/appassimento manufatti verniciati devono essere svolte all’interno di idonei impianti quali cabine e tunnel, dotati di idonei sistemi di captazione e depolverazione (a secco od a umido) delle emissioni.

Valori limite di emissione

Fasi operative		Parametro	Valori limite di emissione
Sbianca	applicazione prodotti	sostanze di natura basica (esprese come NaOH)	5 mg/m ³ con una soglia di rilevanza ≥ 50 g/h
carteggiatura e/o spolvero		polveri	10 mg/m ³
verniciatura a spruzzo manuale e/o automatizzata	applicazione prodotti	polveri di vernice	3 mg/m ³
		composti organici volatili	Tabella D allegato I, parte II, alla parte quinta del D.Lgs.n.152/2006
	essiccazione	composti organici volatili	50 mgC/m ³

Fasi operative		Parametro	Valori limite di emissione
verniciatura per immersione o con sistema flow coating	applicazione prodotti	composti organici volatili	Tabella D allegato I, parte II, alla parte quinta del D.Lgs.n.152/2006
	essiccazione	composti organici volatili	50 mgC/m ³
verniciatura in linea piana	carteggiatura e spolvero	polveri	10 mg/m ³
	applicazione prodotti ed appassimento	composti organici volatili	40 g/m ² espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata
	essiccazione	composti organici volatili	50 mgC/m ³

Prescrizioni specifiche

a) nella tabella sotto riportata indicare i consumi di materie prime ed ausiliarie, compresi i diluenti ed i solventi di pulizia/lavaggio attrezzature ed impianti.

Periodo di riferimento (12 mesi) : dal al

Tipologia prodotto	Quantità annua (kg/a)	COV % peso	Quantità annua di COV (kg/a)

b) Specificare l'operatività degli impianti (giorni/anno)

Punto 5

“Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g”

Fasi lavorative

- carteggiatura e/o spolvero del manufatto
- sbiancatura con idrossido di sodio
- applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata prodotti vernicianti
- applicazione prodotti vernicianti a velo ed a rullo
- applicazione prodotti vernicianti per immersione o con sistema flow coating
- appassimento e/o essiccazione dei manufatti verniciati
- pulizia/lavaggio delle attrezzature e degli impianti con solventi.

Le emissioni derivanti dalle operazioni di carteggiatura e/o spolvero aspirate ed emesse in atmosfera devono essere trattate mediante opportuni sistemi di depolverazione a secco.

Le operazioni di sbiancatura, applicazione prodotti vernicianti ed essiccazione/appassimento manufatti verniciati devono essere svolte all’interno di idonei impianti quali cabine e tunnel, dotati di idonei sistemi di captazione e depolverazione (a secco od a umido) delle emissioni.

Valori limite di emissione

Fasi operative		Parametro	Valori limite di emissione
sbiancatura	applicazione prodotti	sostanze di natura basica (esprese come NaOH)	5 mg/m ³ con una soglia di rilevanza ≥ 50 g/h
carteggiatura e/o spolvero		polveri	10 mg/m ³
verniciatura a spruzzo manuale e/o automatizzata	Applicazione prodotti	polveri di vernice	3 mg/m ³
		composti organici volatili	Tabella D allegato I, parte II, alla parte quinta del D.Lgs.n.152/2006
	essiccazione	composti organici volatili	50 mgC/m ³

Valori limite di emissione

Fasi operative		Parametro	Valori limite di emissione
verniciatura per immersione o con sistema flow coating	applicazione prodotti	composti organici volatili	Tabella D allegato I, parte II, alla parte quinta del D.Lgs.n.152/2006
	essiccazione	composti organici volatili	50 mgC/m ³
verniciatura piana in linea	carteggiatura e spolvero	polveri	10 mg/m ³
	applicazione prodotti ed appassimento	composti organici volatili	40 g/m ² espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata
	essiccazione	composti organici volatili	50 mgC/m ³

Prescrizioni specifiche

a) nella tabella sotto riportata indicare i consumi di materie prime ed ausiliarie, compresi i diluenti ed i solventi di pulizia/lavaggio attrezzature ed impianti.

Periodo di riferimento (12 mesi) : dal al

Tipologia prodotto	Quantità annua (kg/a)	COV % peso	Quantità annua di COV (kg/a)

b) Specificare l'operatività degli impianti (giorni/anno).

Punto 6

“Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro o plastica, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g, e con consumo massimo teorico di solvente (incluso diluente e solvente di pulizia) non superiore a 5 tonnellate/anno”

Fasi lavorative

- carteggiatura e/o spolvero del manufatto
- applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata dei prodotti vernicianti
- appassimento/essiccazione manufatti verniciati
- pulizia/lavaggio delle attrezzature e degli impianti con solventi.

Le emissioni derivanti dalle operazioni di carteggiatura e/o spolvero aspirate ed emesse in atmosfera devono essere trattate mediante opportuni sistemi di depolverazione a secco.

Le operazioni di applicazione prodotti vernicianti ed essiccazione/appassimento manufatti verniciati devono essere svolte all’interno di idonei impianti quali cabine e tunnel, dotati di idonei sistemi di captazione e depolverazione (a secco od a umido) delle emissioni.

Valori limite di emissione

Operazioni di applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata dei prodotti vernicianti

- Parametro: polveri di verniciatura
Valore limite di emissione: 3 mg/m³

Operazioni di carteggiatura e/o spolvero manufatti

- Parametro: polveri di verniciatura
Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Operazioni di applicazione prodotti vernicianti e pulizia delle apparecchiature

Parametro: composti organici volatili

Valori limite di emissione : quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come definite in Tabella D dell’allegato I, parte II, alla parte V del D.Lgs.n.152/2006.

Operazioni di essiccazione

- Parametro: composti organici volatili
Valore limite di emissione: 50 mgC/m³ (espresso come carbonio organico totale).

Prescrizioni specifiche

a) nella tabella sotto riportata indicare i consumi di materie prime ed ausiliarie, compresi i diluenti ed i solventi di pulizia/lavaggio attrezzature ed impianti.

Periodo di riferimento (12 mesi) : dal al

Tipologia prodotto	Quantità annua (kg/a)	COV % peso	Quantità annua di COV (kg/a)

b) Specificare l'operatività degli impianti (giorni/anno).

Punto 7

“Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti in polvere non superiore a 50 kg/g”

Fasi lavorative

- applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata dei prodotti vernicianti
- polimerizzazione manufatti verniciati in forno.

Valori limite di emissione

Operazioni di applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata dei prodotti vernicianti

- Parametro: polveri di verniciatura
Valore limite di emissione: 3 mg/m³

L'impianto di captazione e convogliamento dell'aria deve essere dotato di adeguato sistema di depolverazione degli effluenti gassosi.

Operazioni di polimerizzazione in forno

- Parametro: composti organici volatili
Valore limite di emissione: 50 mgC/m³ (espresso come carbonio organico totale).

Prescrizioni specifiche

a) nella tabella sotto riportata indicare i consumi di materie prime ed ausiliarie, compresi i diluenti ed i solventi di pulizia/lavaggio attrezzature ed impianti.

Periodo di riferimento (12 mesi) : dal al

Tipologia prodotto	Quantità annua (kg/a)

b) Specificare l'operatività degli impianti (giorni/anno).